

OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE PER IL SERVIZIO FOGNATURA – ANNO 2015.

Premesso che:

In base all’art. 31, commi 28, 29 e 30 della legge n. 448/1998 il corrispettivo dovuto per il servizio di fognatura ha perso la natura di entrata tributaria ed ha assunto le caratteristiche tipiche delle entrate patrimoniali. In conseguenza di ciò trova applicazione, anche con riferimento all’entrata relativa al servizio in oggetto, quanto disposto dall’art. 9 della L.P. 15 novembre 1993 n. 36 e s. m.. In base a tale disposto, così come ribadito anche nell’art. 35 della L.P. 27 agosto 199 n. 3, come modificato ed integrato dall’art. 50 della L.P. 20 marzo 2000, n. 3, la Provincia Autonoma di Trento può individuare linee generali di indirizzo e definire modelli di tariffazione omogenei al fine di poter operare valutazioni comparative delle politiche tariffarie comunali. Il citato art. 9 stabilisce, inoltre, la copertura del costo del servizio quale obiettivo della politica tariffaria dei comuni;

La Giunta Provinciale, d’intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ha emanato la deliberazione n. 2822 dd. 10.11.2000 con la quale si definiscono le linee guida ed i criteri che formalizzano un modello tariffario omogeneo da applicare al servizio di fognatura a partire dall’anno 2001;

Con deliberazione n. 2517 di data 28.11.2005 la Giunta Provinciale ha modificato il modello di tariffazione citato introducendo una suddivisione dei costi che tenga conto dell’esistenza di oneri la cui entità non è dipendente dalla quantità di refluo conferito in fognatura. Dall’analisi dei piani dei costi degli enti gestori del servizio di fognatura emerge infatti la presenza di costi da sostenersi indipendentemente dal servizio reso, definibili quali costi fissi, e di costi realmente connessi con il servizio reso, definibili costi variabili;

Si propone, pertanto:

- l’individuazione dei costi comunque presenti indipendentemente dalla quantità di refluo conferito nella pubblica fognatura (costi fissi),
- la loro separazione dai costi direttamente connessi con tali quantità (costi variabili),
- la conseguente individuazione di una quota fissa per le utenze civili;

La copertura totale dei costi fissi con la quota fissa della tariffa è obbligatoria nel limite massimo del 35% del costo totale a decorrere dal 1° gennaio 2007. Per salvaguardare la progressività della tariffa è stato posto il limite massimo del 35% di incidenza dei costi fissi rispetto ai costi totali in quanto l’eventuale prevalenza dei costi fissi avrebbe reso la tariffa sostanzialmente insensibile al crescere dello scarico delle acque reflue. L’ammontare dei citati costi fissi sarà suddiviso per il numero delle utenze civili, tenendo conto di quanto riscosso dagli insediamenti produttivi mediante l’applicazione del coefficiente “F”. Si ricorda, infatti, che le utenze produttive già corrispondono una quota fissa di tariffa differenziata in relazione alla quantità di refluo conferito in quanto necessitano di infrastrutture di dimensioni maggiori a seconda appunto di tale quantità. E’ necessario quindi tener conto di tale situazione sottraendo dal totale dei costi fissi, determinato con l’applicazione della percentuale di cui sopra, quanto si prevede di incassare a seguito dell’applicazione del coefficiente “F”;

Per la copertura dei costi variabili i gestori utilizzeranno il sistema di tariffazione di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n.2822 del 10 novembre 2000 integrata con la deliberazione nr. 3616 di data 28 dicembre 2001;

La Giunta Provinciale, in attuazione dell’art. 9 della L.P. n. 36/1993 e s.m. con deliberazione n. 2436 del 09.11.2007 ha approvato il Testo Unico delle disposizioni concernenti il modello tariffario relativo al servizio fognatura, unificando in un unico testo le disposizioni ormai frammentate in vari provvedimenti amministrativi succedutisi nel tempo;

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le circolari del Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento n.7 di data 13.04.2006, n.13 di data 15.11.2007 e n.11 dd. 24.11.2009 aventi rispettivamente per oggetto: “*Modello*

tariffario relativo ai servizi di acquedotto e fognatura, modifiche introdotte con le delibere della Giunta provinciale n.2516 e 2517 del 28 novembre 2005” ,“Modifiche ai modelli tariffari relativamente ai servizi di acquedotto, fognatura e raccolta rifiuti per l’anno 2008” e “Aggiornamenti e approfondimenti normativi, amministrativi in materia d i tributi e tariffe comunali”;

Preso atto che, in sintesi, dall’analisi dei piani dei costi emerge la presenza di costi da sostenersi indipendentemente dal servizio reso, definibili quali costi fissi e di costi realmente connessi con il servizio reso, definibili costi variabili. Pertanto viene definita, anche per l’anno 2015, una tariffa che consenta la copertura totale del costo del servizio (costi fissi + costi variabili);

Considerato che si deve individuare per le utenze civili, come per le utenze produttive, una quota fissa ed una tariffa a metro cubo unica per tutte le utenze (civili e produttive);

Considerato che, anche per l’anno 2015, la tariffa viene a essere suddivisa in due parti, la prima “fissa” per tutti gli utenti collegati alla rete fognaria, mentre la seconda parte “variabile” e basata sullo scarico;

Visto che dette tariffe devono rispettare il principio che “chi più scarica, più contribuisce”, attraverso l’applicazione di tariffe diversificate;

Preso atto che sulla base di tale impostazione gli Uffici comunali hanno allocato i costi relativi al Servizio fognatura tra fissi e variabili, con fissazione del limite dei costi fissi entro il 35% dei costi totali determinati;

Visto a tal proposito il “piano finanziario” relativo al Servizio in parola, nel quale sono indicati i costi fissi e variabili e contenuti nel limite sopraindicato;

Calcolata in Euro 4,97 + I.V.A. (come da allegato prospetto) la tariffa “fissa” da applicare per le utenze civili;

Determinata in Euro 0,1204 + I.V.A. (come da allegato prospetto) la tariffa “variabile” uguale per utenze civili e produttive;

Visto il calcolo della tariffa a copertura dei costi variabili riferiti alle utenze civili e produttive;

Visto il Testo Unico delle disposizioni riguardanti la Tariffa del servizio di fognatura approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2436 dd. 09.11.2007;

Vista la competenza a deliberare in merito;

Visto il Protocollo d’Intesa in materia di Finanza Locale sottoscritto in data 10.11.2014 il quale dispone, in applicazione degli artt. 11 e 52 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 4/L, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dei Comuni relativo all’esercizio finanziario 2015 è fissato al 15 marzo 2015, derogando in questo modo al termine ordinario del 31 dicembre dell’anno precedente;

Considerato che, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 e dell’art. 1, comma169 della L. 296/2006, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio ed in ogni caso prima della delibera che approva il bilancio medesimo. Pertanto, alla luce di quanto sopra, l’interpretazione amministrativa e della dottrina concorda sulla possibilità di adottare i provvedimenti in materia di tributi e tariffe seguendo lo stesso nuovo termine, nel senso che possono essere adottati legittimamente dopo il termine originario naturale (31/12), ma comunque entro il nuovo termine (15/03) e comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione e trovare applicazione dal 01.01.2015;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile resi dal Responsabile del servizio finanziario (art. 56, comma 2 L.R. 1/1993, così come modificata dalla L.R. 10/1998);

Dato atto che, il presente provvedimento, non comportando l’assunzione di impegni di spesa, non necessita dell’attestazione di copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio finanziario.

Visto T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg.01.02.2005, n.3/L;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano,

d e l i b e r a

- 1. Di **approvare** il “piano finanziario” (quadro dei costi fissi e variabili) relativo al “*Servizio fognatura*” del Comune di Castelfondo per l’anno 2015; documento allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 2. Di **determinare** le tariffe del Servizio di fognatura da applicare nell’anno 2015, nelle seguenti misure:

A) Tariffa fissa per il Servizio di fognatura – utenze civili: Euro 4,97;

B) Valori di “F” relativi al Servizio di fognatura – utenze produttive:

ENTITA’ DELLO SCARICO IN MC	VALORI DI “F” in EURO
V minore o uguale a 250 mc/anno	67,00
251 – 500	93,00
501 – 1.000	119,00
1.001 – 2.000	206,00
2.001 – 3.000	320,00
3.001 – 5.000	413,00
5.001 – 7.500	620,00
7.501 – 10.000	930,00
10.001 – 20.000	1.054,00
20.000 – 50.000	1.549,00
V maggiore di 50.000 mc/anno	2.325,00

C) Tariffa variabile insediamenti civili: Euro 0,1204 / mc

D) Tariffa variabile insediamenti produttivi: Euro 0,1204 / mc

- 3. Di **dare atto** che per la determinazione della quota tariffaria il volume dell’acqua scaricata è pari al volume dell’acqua fornita, prelevata o comunque accumulata (100%).
- 4. Di **dare atto** che, per le utenze civili l’addebito viene effettuato con calcolo del pro-die. In presenza di un unico contatore a servizio di più utenze verranno addebitate un numero di quote fisse corrispondenti al numero di utenze servite dal singolo contatore (unità abitative).
- 5. Di **dare atto** che dette tariffe risultano essere imponibili ai fini I.V.A. con aliquota attualmente in vigore del 10%.
- 6. Di **dare atto** che il gettito complessivamente stimato per l’anno 2015 sulla base delle utenze collegate al sistema di fognatura comunale, da iscriversi nel Bilancio di Previsione 2015 ammonta a Euro 14.000,00, pari al 100% del costo complessivo.
- 7. Di **disporre** che siano attuate le iniziative per la più ampia conoscenza delle nuove tariffe da parte degli utenti, dal Servizio competente.
- 8. Di **trasmettere** copia della presente non appena diventata esecutiva al Servizio Autonomie Locali della Provincia Autonoma di Trento e di **pubblicare** la presente per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

9. Di **comunicare** ai capigruppo consiliari l’avvenuta adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 11, comma 3 della L.R. 23.10.1998 n. 10.

10. Di **dichiarare** con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 79, comma 4, del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

11. Di **pubblicare**, per estratto, copia della presente deliberazione nel portale telematico www.Albotelematico.tn.it.

12. Di **dare evidenza**, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06.12.1971 n. 1034;
- in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.